

# Gazzetta ufficiale

# C 314

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno  
6 settembre 2018

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2018/C 314/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8976 — Hisense/Gorenje) <sup>(1)</sup>	1
2018/C 314/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9004 — SL04/Ambienta Sgr/JV) <sup>(1)</sup>	1
2018/C 314/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9043 — ZF/Magura/BFO/BMZ/JV) <sup>(1)</sup>	2

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Consiglio

2018/C 314/04	Decisione del Consiglio, del 4 settembre 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2018	3
2018/C 314/05	Decisione del Consiglio, del 4 settembre 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019	4

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## **Commissione europea**

2018/C 314/06	Tassi di cambio dell'euro .....	5
2018/C 314/07	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione relativo al caso AT.40009 – Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore .....	6
2018/C 314/08	Relazione finale del consigliere-auditore — Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore (AT.40009) .....	7
2018/C 314/09	Sintesi della decisione della Commissione, del 21 febbraio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40009 — Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore) [notificata con il numero C(2018)983] .....	8

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 314/10	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea <sup>(1)</sup> .....	12
---------------	--	----

## V Avvisi

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

### **Corte EFTA**

2018/C 314/11	Ricorso presentato il 13 luglio 2018 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-1/18) .....	13
---------------	---	----

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### **Commissione europea**

2018/C 314/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8985 — Boeing/KLX) <sup>(1)</sup> .....	14
---------------	---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8976 — Hisense/Gorenje)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 314/01)

Il 6 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8976. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9004 — SL04/Ambienta Sgr/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 314/02)

Il 9 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9004. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9043 — ZF/Magura/BFO/BMZ/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 314/03)

Il 31 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9043. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 settembre 2018

**che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2018**

(2018/C 314/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018 è stato adottato definitivamente il 30 novembre 2017 <sup>(2)</sup>,
- il 31 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale per l'esercizio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è stata adottata il 4 settembre 2018.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

---

<sup>(1)</sup> GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 57 del 28.2.2018, pag. 1.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 4 settembre 2018****che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019**

(2018/C 314/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 3, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

1. Il 21 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 <sup>(1)</sup>.
2. Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione allo scopo di definire una posizione coerente, per quanto riguarda le entrate, con la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea <sup>(2)</sup> e, per quanto riguarda le spese, con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 è stata adottata dal Consiglio il 4 settembre 2018.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. BLÜMEL

---

<sup>(1)</sup> COM(2018) 600 final.

<sup>(2)</sup> GUL 168 del 7.6.2014, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884.

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

5 settembre 2018

(2018/C 314/06)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1582	CAD	dollari canadesi	1,5263
JPY	yen giapponesi	129,17	HKD	dollari di Hong Kong	9,0913
DKK	corone danesi	7,4559	NZD	dollari neozelandesi	1,7637
GBP	sterline inglesi	0,90328	SGD	dollari di Singapore	1,5965
SEK	corone svedesi	10,5408	KRW	won sudcoreani	1 299,75
CHF	franchi svizzeri	1,1288	ZAR	rand sudafricani	17,9906
ISK	corone islandesi	127,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9128
NOK	corone norvegesi	9,7485	HRK	kuna croata	7,4300
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 297,72
CZK	corone ceche	25,746	MYR	ringgit malese	4,8088
HUF	fiorini ungheresi	327,81	PHP	peso filippino	62,273
PLN	zloty polacchi	4,3249	RUB	rublo russo	79,2265
RON	leu rumeni	4,6378	THB	baht thailandese	38,035
TRY	lire turche	7,7240	BRL	real brasiliano	4,8364
AUD	dollari australiani	1,6144	MXN	peso messicano	22,6600
			INR	rupia indiana	83,1035

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione relativo al caso AT.40009 – Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore**

(2018/C 314/07)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica degli accordi e/o pratiche concordate.
  3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell'accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.
  6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione.
  7. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.
  8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
  9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
  10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.
  11. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.
  12. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'esistenza di circostanze attenuanti per uno dei destinatari del progetto di decisione.
  13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.
  14. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.
  15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
  16. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>**  
**Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore**  
**(AT.40009)**  
(2018/C 314/08)

Il 12 ottobre 2016 la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup> e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> nei confronti delle cinque imprese seguenti: MOL <sup>(4)</sup>, «K» Line <sup>(5)</sup>, NYK <sup>(6)</sup>, l'impresa WWL ed EUKOR <sup>(7)</sup> e CSAV <sup>(8)</sup> (congiuntamente «le parti»).

L'8 dicembre 2017, al termine di una serie di discussioni e di proposte in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti. Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («SEE»), consistente nel coordinamento dei prezzi, nella ripartizione dei clienti e nello scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale in relazione alla fornitura di servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi (autovetture, autocarri e veicoli alti e pesanti) su varie rotte da e verso il SEE.

Nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti ne hanno confermato, ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, la corrispondenza con il contenuto delle rispettive proposte di transazione.

Il progetto di decisione conclude che le parti hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando ad un'infrazione unica e continuata consistente nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione dei clienti in relazione alla fornitura di servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi (autovetture, autocarri, veicoli alti e pesanti) su varie rotte da e verso il SEE. Per le cinque imprese summenzionate, è stato stabilito che l'infrazione ha avuto inizio il 18 ottobre 2006 ed è proseguita fino al 24 maggio 2012 nel caso di MOL e fino al 6 settembre 2012 nel caso delle altre quattro imprese.

Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore <sup>(9)</sup>, questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 19 febbraio 2018

Wouter WILS

---

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Mitsui O.S.K. (Europe Africa), Ltd. (denominazione precedente per tutto il periodo dell'infrazione: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.) e Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (congiuntamente «MOL»).

<sup>(5)</sup> Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («K» Line»).

<sup>(6)</sup> Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK»).

<sup>(7)</sup> Wallenius Wilhelmsen Logistics AS, EUKOR Car Carriers, Inc., Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Lines AB e Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (denominazione precedente: Wilh. Wilhelmsen ASA) (congiuntamente «l'impresa WWL ed EUKOR»).

<sup>(8)</sup> Compañía Sudamericana de Vapores SA («CSAV»).

<sup>(9)</sup> A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 *bis* del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

**Sintesi della decisione della Commissione****del 21 febbraio 2018****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(Caso AT.40009 — Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore)***[notificata con il numero C(2018)983]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2018/C 314/09)

Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Il 21 febbraio 2018, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
- (2) La decisione è destinata alle seguenti entità (indicate anche congiuntamente come «le parti» o individualmente come «la parte»):
  - a. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd, MOL (Europe Africa) Ltd. (denominazione precedente per tutto il periodo dell'infrazione: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.) e Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (congiuntamente «MOL»);
  - b. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (in appresso «K» Line»);
  - c. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (in appresso «NYK»);
  - d. Wallenius Wilhelmsen Logistics AS («WWL», se indicata come entità giuridica distinta); EUKOR Car Carriers, Inc. («EUKOR», se indicata come entità giuridica distinta) (le due entità giuridiche sono indicate congiuntamente come «WWL ed EUKOR») e le loro società madri Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (denominazione precedente: Wilh. Wilhelmsen ASA) e Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited (WWL ed EUKOR e le loro società madri sono in appresso indicate congiuntamente come «impresa WWL ed EUKOR»);
  - e. Compañía Sudamericana de Vapores SA (in appresso «CSAV»).

**2. DESCRIZIONE DEL CASO****2.1. I servizi in questione**

- (3) Il servizio cui si riferisce l'infrazione è il trasporto marittimo a lungo raggio (interoceánico o intercontinentale) su varie rotte di veicoli a motore nuovi, ossia autovetture, autocarri e veicoli alti e pesanti, e comprende il carico, il trasporto propriamente detto e lo scarico di veicoli a motore nuovi. La decisione riguarda in particolare i servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore con partenza o destinazione nel SEE.

**2.2. Procedimento**

- (4) In seguito a una domanda d'immunità presentata da MOL nel settembre 2012, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (5) Successivamente agli accertamenti, la Commissione ha ricevuto domande di clemenza, nel seguente ordine, da:
  - i) «K» Line; ii) CSAV; iii) NYK e iv) WWL ed EUKOR. La Commissione ha inoltre trasmesso a più riprese richieste di informazioni.

<sup>(1)</sup> GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- (6) Il 12 ottobre 2016, la Commissione ha avviato un procedimento. Nel periodo novembre 2016-ottobre 2017, si sono svolte riunioni tra la Commissione e ognuna delle parti in vista di una transazione. Successivamente, tutte le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (7) L'8 dicembre 2017, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti, alla quale tutte le parti hanno replicato confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.
- (8) Il 19 febbraio 2018, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

### 2.3. Sintesi dell'infrazione

- (9) La decisione concerne un'infrazione unica e continuata riguardante il trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi da e verso il SEE, compiuta allo scopo di mantenere l'equilibrio commerciale esistente tra le compagnie di trasporto ed evitare la diminuzione dei prezzi.
- (10) Il cartello ha agito mediante una serie di contatti anticoncorrenziali riguardanti il coordinamento dei prezzi, la ripartizione delle attività commerciali e dei clienti e la riduzione della capacità. Le parti hanno posto in essere questi comportamenti perseguendo un identico obiettivo, vale a dire la restrizione della concorrenza sul mercato e il mantenimento dello *status quo*, ossia il mantenimento delle rispettive attività commerciali da parte delle compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore per determinati clienti e/o determinate rotte. Le parti miravano anche a preservare la rispettiva posizione sul mercato e a mantenere o aumentare i prezzi, anche coordinandosi per resistere alle richieste di riduzione dei prezzi avanzate da taluni clienti.
- (11) La condotta delle parti era improntata alla cosiddetta «regola del rispetto», che prevedeva che le spedizioni di veicoli a motore nuovi ricollegabili ad attività commerciali già esistenti su determinate rotte per determinati clienti continuassero ad essere effettuate dal vettore tradizionale (l'incumbent).
- (12) Le parti hanno avuto in varia misura contatti collusivi nel corso dei quali:
  - a. hanno coordinato i prezzi per determinati clienti (CSAV è stata coinvolta in questo tipo di condotta solo dal giugno 2011). Inoltre, altri partecipanti, diversi da CSAV, hanno posto in essere un coordinamento riguardante il BAF (coefficiente di adeguamento per il combustibile) e il CAF (coefficiente di adeguamento valutario) per determinate rotte e determinati clienti;
  - b. si sono ripartiti varie richieste di preventivo provenienti dai produttori di veicoli e le attività commerciali legate a determinati clienti;
  - c. hanno discusso e coordinato riduzioni della capacità (fatta eccezione per CSAV); e
  - d. si sono scambiati informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (13) I diversi tipi di contatti di cartello sono consistiti in: incontri quadrilaterali («FCM») (cui hanno partecipato i rappresentanti di MOL, NYK, «K» Line e WWL), incontri trilaterali («incontri 3 J») (cui hanno partecipato rappresentanti di MOL, «K» Line e NYK) e incontri bilaterali.
- (14) CSAV non ha partecipato agli incontri FCM, agli incontri 3 J e alle azioni riguardanti la riduzione della capacità. Per quanto riguarda il SEE, la partecipazione di CSAV si è limitata a rotte specifiche da e verso l'America del sud e il Messico.
- (15) EUKOR, in quanto entità giuridica separata, non ha partecipato agli incontri FCM o agli incontri 3 J, alle discussioni riguardanti il CAF o alle azioni riguardanti la riduzione della capacità e si è limitata ad applicare la regola del rispetto a determinati clienti per determinate rotte su cui era attiva. Tuttavia, poiché per tutto il periodo dell'infrazione EUKOR ha formato un'unica impresa con WWL, la Commissione è giunta alla conclusione che le azioni di EUKOR siano imputabili a detta impresa unica (l'impresa WWL ed EUKOR).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

#### 2.4. Durata

- (16) Si presume che il cartello tra MOL, «K» Line, NYK, CSAV e WWL ed EUKOR abbia avuto inizio il 18 ottobre 2006 <sup>(1)</sup>. Per MOL, il cartello è terminato il 24 maggio 2012, giorno in cui ha presentato domanda d'immunità. La partecipazione di «K» Line, NYK, CSAV e WWL ed EUKOR al cartello è terminata il 6 settembre 2012, giorno in cui la Commissione ha avviato gli accertamenti senza preavviso in merito a questo caso.

#### 2.5. Misure correttive

- (17) La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende <sup>(2)</sup>.

##### 2.5.1. Importo di base dell'ammenda

- (18) La Commissione ha determinato il valore delle vendite come la media annua del valore dei servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi (autovetture, autocarri e veicoli alti e pesanti) effettuati durante tutto il periodo dell'infrazione. In considerazione del fatto che una parte dei servizi è stata effettuata al di fuori del SEE e che quindi una parte dei danni è stata subita al di fuori del SEE, la Commissione ha applicato ad ognuna delle parti una riduzione del 50 % dell'importo di base.

- (19) Tenuto conto della natura complessa dell'infrazione (coordinamento dei prezzi e ripartizione dei clienti) e della sua portata geografica (estesa a tutto il SEE), per l'infrazione in oggetto la percentuale relativa all'importo variabile dell'ammenda e all'importo supplementare è stata fissata al 17 % del valore delle vendite.

- (20) L'importo variabile viene moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno in cui le parti hanno partecipato individualmente all'infrazione, in modo da tenere conto con precisione della durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. Il moltiplicatore relativo alla durata è calcolato sulla base dei giorni di calendario.

##### 2.5.2. Adeguamento dell'importo di base

- (21) Tenendo conto del ruolo limitato di CSAV e del fatto che non era consapevole della portata complessiva dell'infrazione, la Commissione ha concesso a detta impresa una riduzione del 20 % dell'ammenda, sulla base delle circostanze attenuanti.

##### 2.5.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

- (22) Nel presente caso, l'ammenda all'impresa WWL ed EUKOR avrebbe superato il massimale del 10 % del fatturato. L'ammenda all'impresa WWL ed EUKOR è stata quindi ridotta prima dell'applicazione delle riduzioni accordate in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole e a titolo di transazione conformemente al punto 32 della comunicazione concernente la transazione.

##### 2.5.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006

- (23) A MOL, che è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi di prova che rispettassero le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è concessa l'immunità dalle ammende.

- (24) A «K» Line, che è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è concessa una riduzione del 50 % dell'ammenda.

- (25) A CSAV, che è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è concessa una riduzione del 25 % dell'ammenda.

- (26) A NYK, che è stata la terza impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda.

- (27) A WWL ed EUKOR, che è stata la quarta impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda.

##### 2.5.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione

- (28) Le ammende inflitte ai destinatari della decisione sono ridotte di un ulteriore 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

<sup>(1)</sup> Il 18 ottobre 2006 è la prima data a partire dalla quale la Commissione ha potuto esercitare la competenza a sanzionare il comportamento delle parti in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che con effetto dal 18 ottobre 2006 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 determinando l'applicazione del diritto della concorrenza a tutti i servizi di trasporto marittimo, compresi il cabotaggio e i servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari.

<sup>(2)</sup> GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

### 3. CONCLUSIONE

(29) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti.

- a. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Africa) Ltd. e Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd., responsabili congiuntamente e in solido: 0 EUR
  - b. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd: 39 100 000 EUR
  - c. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha: 141 820 000 EUR
  - d. Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (denominazione precedente: Wilh. Wilhelmsen ASA), Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS ed EUKOR Car Carriers, Inc., responsabili congiuntamente e in solido: 207 335 000 EUR
  - e. Compañía Sudamericana de Vapores SA: 7 033 000 EUR
-

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 314/10)

Stato membro	Italia
Rotte interessate	Alghero-Roma Fiumicino e viceversa Alghero-Milano Linate e viceversa Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa Cagliari-Milano Linate e viceversa Olbia-Roma Fiumicino e viceversa Olbia-Milano Linate e viceversa
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1° aprile 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico	Per ulteriori informazioni: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti Direzione Generale dei Trasporti Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale Via XXIX Novembre 1847, 27-41 09123 Cagliari ITALIA  Tel. 070/6067331 Fax 070/6067309  Sito Internet. <a href="http://www.regione.sardegna.it">http://www.regione.sardegna.it</a> <a href="http://www.mit.gov.it">http://www.mit.gov.it</a>  e mail: <a href="mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it">trasporti@pec.regione.sardegna.it</a> <a href="mailto:trasporti@regione.sardegna.it">trasporti@regione.sardegna.it</a> <a href="mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it">trasp.osp@regione.sardegna.it</a>

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE EFTA

**Ricorso presentato il 13 luglio 2018 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia****(Causa E-1/18)**

(2018/C 314/11)

In data 13 luglio 2018 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Claire Simpson, Erlend M. Leonhardsen, Catherine Howdle e Carsten Zatschler, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, mantenendo in vigore disposizioni quali la sezione 14-13, primo, secondo e terzo comma, e la sezione 14-14, primo comma, della legge nazionale sulla previdenza, in conformità delle quali il diritto del padre alle prestazioni parentali dipende dalla situazione della madre, mentre il diritto della madre non dipende dalla situazione del padre, la Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII dell'accordo SEE (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
2. condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese del presente procedimento.

*Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso*

- La causa riguarda le modalità di pagamento delle prestazioni parentali in Norvegia. Le prestazioni parentali sono dovute ai genitori (madri e padri) durante un periodo di congedo collegato alla nascita o all'adozione di un bambino.
  - L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che alcune delle norme norvegesi sulle prestazioni parentali costituiscano una discriminazione diretta contro i padri. In sintesi, secondo queste norme la concessione, totale o parziale, delle prestazioni parentali al padre dipende dal fatto che la madre lavori/abbia lavorato (o svolga attività analoghe) o meno. Per contro, i diritti della madre a tali prestazioni sono indipendenti dalle attività del padre.
  - L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le madri e i padri si trovino in situazioni analoghe per quanto riguarda la cura dei figli, e che la disparità di trattamento prevista dalle norme norvegesi sulle prestazioni parentali costituisca una discriminazione illecita contro i padri fondata sul sesso, che viola l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
  - L'Autorità ritiene inoltre che questa discriminazione non possa essere giustificata, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2006/54/CE, né come «azione positiva» volta a garantire alle madri la parità nella vita lavorativa né per qualsiasi altro motivo.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.8985 — Boeing/KLX)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 314/12)

1. In data 29 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti),
- KLX inc. («KLX», Stati Uniti).

Boeing acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di KLX.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Boeing: opera nella produzione di aeromobili commerciali, jet d'affari, aeromobili militari ed elicotteri, nella fornitura di sistemi per i settori dello spazio e della sicurezza e nella prestazione di servizi post-vendita per il mercato aerospaziale, compresa la distribuzione di componenti aerospaziali e di prodotti chimici;
- KLX: distribuzione di piccoli componenti aerospaziali e di prodotti chimici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8985 — Boeing/KLX

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**